



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Art. 1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) i termini successivamente indicati avranno il seguente significato:

**Acquirente:** la persona fisica o giuridica, ente o associazione, che acquista il Macchinario;

**Parti:** Monti Antonio S.p.a. e l'Acquirente, intesi congiuntamente;

**Contratto:** il contratto di compravendita del Macchinario regolato dalle presenti CGV se non espressamente derogate per iscritto da condizioni speciali di vendita concordate tra le Parti;

**Macchinario:** il bene oggetto del Contratto tra le Parti (Macchinario nuovo, o Modifiche richieste dall'Acquirente su Macchinario già acquistato, o Macchinario usato);

**Proposta di Vendita:** l'offerta commerciale inviata da Monti Antonio S.p.a. al potenziale Acquirente contenente le specifiche tecniche del Macchinario, il listino prezzi, i termini e le condizioni di pagamento e di resa;

**Collaudo Interno:** la procedura di verifica del Macchinario effettuata presso i locali di Monti Antonio S.p.a. prima della consegna del medesimo (non prevista per Modifiche richieste dall'Acquirente su Macchinario già acquistato);

**Installazione:** la procedura di montaggio del Macchinario;

**Messa in Funzione:** la procedura di verifica del corretto funzionamento del Macchinario da effettuarsi presso i locali indicati dall'Acquirente dopo la consegna;

**Consegna:** il trasferimento del possesso del Macchinario da parte di Monti Antonio S.p.a. ad altro soggetto (Acquirente, vettore, ecc.);

**Certificato:** "Certificato di collaudo e messa in funzione" il documento redatto nel contraddittorio delle Parti che attesta l'esito della procedura di Messa in Funzione.

### Art. 2 Ambito di applicazione

2.1 Le presenti CGV disciplinano il Contratto concluso tra Monti Antonio S.p.a. e l'Acquirente. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti CGV possono essere concordate tra le Parti solamente per iscritto e unicamente da soggetti muniti di apposita procura rilasciata dai legali rappresentanti, previa allegazione della stessa.

2.2 In nessun caso si riterranno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dall'Acquirente, salvo espressa accettazione da parte di Monti Antonio S.p.A..

2.3 Il Contratto sostituisce ogni altro impegno, accordo o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in precedenza tra le Parti.

### Art. 3 Conclusione del Contratto

3.1 I prezzi indicati nella Proposta di Vendita di Monti Antonio S.p.a. saranno irrevocabili per la durata di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della stessa, ove non diversamente indicato. Eventuali richieste di modifica della Proposta di Vendita si intendono validamente inviate a Monti Antonio S.p.a. solo se rivolte al referente di quest'ultima indicato nella stessa Proposta o al legale rappresentante e, se accettate da Monti Antonio S.p.a., comporteranno il superamento della precedente versione ed il decorrere di nuovo termine di 30 (trenta) giorni di calendario.

3.2 Monti Antonio S.p.a. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di evadere o meno le richieste dei potenziali Acquirenti, anche se pervenute su segnalazione di agenti, collaboratori o procuratori di Monti Antonio S.p.A..

3.3 La documentazione tecnica allegata alla Proposta di Vendita composta da illustrazioni, disegni e dati relativi alle dimensioni ed alle specifiche del Macchinario, ha valore puramente indicativo e non è da intendersi come vincolante per Monti Antonio S.p.A., salva diversa pattuizione scritta tra le Parti.

3.4 Prima della conclusione del Contratto, sarà onere dell'Acquirente chiedere informazioni a Monti Antonio S.p.a. riguardo all'effettivo ingombro del Macchinario durante operazioni di manutenzione dello stesso.

3.5 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui pervenga a Monti Antonio S.p.a., per iscritto, la Proposta di Vendita controfirmata per accettazione dall'Acquirente, unitamente ai propri dati fiscali completi, esatti e veritieri, alla copia sottoscritta per accettazione delle presenti CGV ed al versamento dell'acconto indicato nella Proposta di Vendita.

3.6 Qualora l'Acquirente, dopo l'accettazione della Proposta di Vendita e prima della messa in produzione, comunichi per iscritto a Monti Antonio S.p.a. la volontà di recedere dal Contratto per cause non imputabili a quest'ultima, Monti Antonio S.p.a. tratterà la somma già versata dall'Acquirente a titolo di caparra penitenziale, riservandosi la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

3.7 Qualora, dopo l'accettazione della Proposta di Vendita da parte dell'Acquirente, Monti Antonio S.p.a. non dia esecuzione al Contratto per ragioni alla stessa esclusivamente imputabili, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'Acquirente, restituirà l'acconto ricevuto ed il Contratto si intenderà sciolto con espressa rinuncia dell'Acquirente ad ogni indennizzo, risarcimento, contestazione, pretesa, eccezione e/o domanda riconvenzionale a tal proposito.

3.8 In esito alla conclusione del Contratto, Monti Antonio S.p.a. invierà all'Acquirente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato da quest'ultimo le condizioni di utilizzo del Macchinario, il layout di Installazione, il modulo da utilizzare per la certificazione di Collaudo e Messa in Funzione e, se installata da tecnici di Monti Antonio S.p.a., il set up di Installazione. In caso di Installazione e Messa in Funzione a carico dell'Acquirente, Monti Antonio S.p.a. invierà il modulo da utilizzare per l'autocertificazione di installazione e Messa in Funzione.

### Art. 4 Prezzo e pagamento

4.1 Il pagamento del prezzo indicato nella Proposta di Vendita sarà effettuato nelle modalità e secondo i termini ivi convenuti dalle Parti. Qualsiasi successiva richiesta di modifica delle condizioni di pagamento dovrà essere concordata per iscritto con Monti Antonio S.p.a..

In ogni caso, il prezzo andrà corrisposto integralmente prima della Consegna, salvo diverso accordo tra le Parti. Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente a Monti Antonio S.p.a., tramite bonifico bancario irrevocabile alle coordinate indicate nella Proposta di Vendita.

4.2 Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo dà diritto a Monti Antonio S.p.a. di sospendere l'esecuzione del Contratto sino all'integrale pagamento delle somme dovute o sino alla prestazione di idonee garanzie, o di risolvere il Contratto con ogni conseguenza di legge. Conseguentemente, le Parti convengono che Monti Antonio S.p.a. sarà autorizzato a ridefinire la data di Consegna del Macchinario sulla base della propria pianificazione interna; i costi di magazzino saranno a carico dell'Acquirente.



In caso di ritardato pagamento superiore a 7 (sette) giorni di calendario, i costi di magazzino di cui al precedente punto 4.2 sono forfettariamente determinati in € 100,00 al giorno, e ciò fino all'effettiva Consegna del Macchinario, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

4.4 In ogni caso, Monti Antonio S.p.a. avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolvere il medesimo qualora le condizioni patrimoniali e/o finanziarie dell'Acquirente siano tali da mettere in pericolo il relativo pagamento, oppure quando l'Acquirente non abbia provveduto al puntuale ed esatto pagamento di Macchinari già consegnati da Monti Antonio S.p.a., anche nell'ambito di precedenti forniture.

In tali ipotesi Monti Antonio S.p.a. si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione le modalità e i termini di pagamento indicati in Proposta di Vendita.

4.5 In nessun caso, eventuali vizi e/o difetti del Macchinario, quand'anche espressamente riconosciuti da Monti Antonio S.p.a., nonché eventuali ritardi rispetto alle date di consegna convenute o il mancato o ritardato ritiro delle stesse da parte dell'Acquirente, conferiranno a quest'ultimo la facoltà di sospendere i relativi pagamenti, e/o qualsiasi altro pagamento dovuto a Monti Antonio S.p.a. in forza del Contratto o di altri rapporti contrattuali (clausola "solve et repete").

#### **Art. 5 Collaudo Interno**

5.1 Monti Antonio S.p.a. sottoporrà il Macchinario ad un Collaudo Interno presso i propri locali. Detto Collaudo – se richiesto – verrà eseguito su materiali forniti dall'Acquirente stesso a Monti Antonio S.p.a. non meno di 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di consegna prevista.

5.2 Nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni di calendario di cui al punto 5.1, sarà definito di concerto tra le Parti l'elenco delle eventuali prove da eseguire durante il Collaudo Interno.

5.3 Qualora l'Acquirente voglia presenziare, tramite proprio personale delegato, al Collaudo Interno del Macchinario, dovrà darne comunicazione scritta a Monti Antonio S.p.a. almeno 20 (venti) giorni di calendario prima della data prevista di cui al punto 5.1. L'Acquirente sosterrà i costi di trasferta, vitto e alloggio dei propri rappresentanti. In caso di assenza dell'Acquirente, Monti Antonio S.p.a. procederà ugualmente al Collaudo Interno.

5.4 Qualora l'Acquirente richieda, per giustificati motivi, un rinvio del Collaudo Interno, Monti Antonio S.p.a. provvederà a comunicare all'Acquirente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di rinvio la nuova data di esecuzione del Collaudo Interno.

#### **Art. 6 Termini di Consegna**

6.1 La Consegna del Macchinario avviene secondo il termine di resa indicato nella Proposta di Vendita. Qualora il trasporto sia a carico dall'Acquirente, egli dovrà informare immediatamente Monti Antonio S.p.a. della ricezione del Macchinario per poter organizzare la procedura di Installazione.

Al momento della Consegna del Macchinario Monti Antonio S.p.a. consegnerà all'Acquirente tutta la documentazione, tecnica e di legge, relativa allo stesso, comprensiva di manuale di istruzioni contenente le condizioni di utilizzo, la garanzia ed il modulo da utilizzare per la certificazione della Messa in Funzione.

In ogni caso, Monti Antonio S.p.a. non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o danni nella Consegna dovuti al vettore o a ordini di autorità dello Stato di importazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo di autorità doganale), né per inadeguato stoccaggio del Macchinario da parte di terzi.

In nessun caso i termini di Consegna concordati assumono carattere di termine essenziale.

6.2 In nessun caso, eventuali ritardi di Monti Antonio S.p.a. nella Consegna del Macchinario conferiranno all'Acquirente titolo per risolvere il contratto e/o per richiedere il risarcimento danni. L'Acquirente rinuncia preventivamente a sollevare qualsiasi contestazione, pretesa, eccezione e/o domanda riconvenzionale a tal proposito.

6.3 In caso di ritardi nella Consegna del Macchinario determinati da caso fortuito, forza maggiore e/o altre cause non imputabili a dolo e/o colpa grave di Monti Antonio S.p.a., l'Acquirente non avrà titolo per richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento del danno, né per richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo del Macchinario fornito. A titolo meramente esemplificativo, si intendono quali cause di forza maggiore scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendio, sospensione dell'energia elettrica, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori, atti governativi o di altri enti o autorità pubbliche, terremoti, alluvioni od altri eventi naturali, embargo, guerra o rivoluzione, eventi eccezionali o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di Monti Antonio S.p.a..

6.4 In caso di ritardo nel ritiro del Macchinario superiore a 7 (sette) giorni di calendario, l'Acquirente si farà carico di tutte le spese relative all'occupazione dei magazzini di Monti Antonio S.p.a. o di soggetti terzi e della custodia dello stesso, fermo restando che il rischio di danneggiamento, deperimento, perdita e/o furto del Macchinario graverà sull'Acquirente a partire dalla data di Consegna convenuta. A titolo di penale, i costi di magazzino sono forfettariamente determinati in € 100,00 al giorno, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'Acquirente dichiara e riconosce che il deposito e/o la custodia del Macchinario presso i magazzini di Monti Antonio S.p.a. avvengono in luoghi e/o con modalità adatti alla perfetta conservazione del Macchinario e si impegna a non sollevare alcuna eccezione o domanda riconvenzionale a tal riguardo.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in caso di ritardato ritiro del Macchinario da parte dell'Acquirente per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di Consegna stabilita, il Contratto si intenderà risolto, le somme già versate dall'Acquirente saranno trattenute da Monti Antonio S.p.a., con riserva di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

6.5 In caso di mancato ritiro del Macchinario è fatta comunque salva la facoltà di Monti Antonio S.p.a. di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti originati dalla conclusione del Contratto.

#### **Art. 7 Installazione – Messa in Funzione**

7.1 Alla ricezione del Macchinario, l'Acquirente dovrà curarne:

- la collocazione in locali strutturalmente adeguati, come da documentazione fornita da Monti Antonio S.p.a.;
- la predisposizione dell'impiantistica e delle materie prime necessarie all'Installazione ed alla Messa in Funzione, come da documentazione fornita da Monti Antonio S.p.a..

7.2 Qualora prevista, l'Installazione del Macchinario sarà effettuata da personale tecnico autorizzato da Monti Antonio S.p.a. presso i locali indicati dall'Acquirente. La data sarà fissata di concerto tra le Parti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Consegna.



Ove non diversamente concordato, una volta installato il Macchinario, personale autorizzato da Monti Antonio S.p.a. eseguirà la Messa in Funzione dello stesso, in presenza dei rappresentanti dell'Acquirente e con il supporto del personale tecnico di quest'ultimo. Contestualmente, il personale tecnico autorizzato di Monti Antonio S.p.a. formerà i tecnici autorizzati dell'Acquirente al corretto utilizzo del Macchinario installato. La Messa in Funzione va effettuata in ogni caso entro e non oltre un anno dalla Consegna del Macchinario, in ragione della presenza nello stesso di elementi deteriorabili.

7.4 Il risultato della Messa in Funzione dovrà essere dettagliato in un apposito Certificato che l'Acquirente dovrà firmare in duplice copia, di cui una sarà trattenuta da Monti Antonio S.p.a.. La sottoscrizione del Certificato da parte dell'Acquirente vale come riconoscimento esplicito della conformità alle specifiche di sicurezza e tecniche, nonché come accettazione del Macchinario in quanto conforme alle richieste dell'Acquirente ed esente da vizi e/o difetti che lo rendano inidoneo alla destinazione di utilizzo.

7.5 Qualora l'Acquirente comunichi di non essere disponibile a eseguire le operazioni di cui al presente articolo alla data precedentemente concordata, le Parti concorderanno un nuovo incontro entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla comunicazione dell'Acquirente.

7.6 Se in fase di Messa in Funzione i rappresentanti dell'Acquirente sollevano obiezioni o eccezioni tecniche non condivise da Monti Antonio S.p.a., le Parti convengono fin d'ora di ripetere la Messa in Funzione.

#### **Art. 8 Riserva di proprietà**

8.1 In caso di pagamenti dilazionati, il Macchinario resta di proprietà di Monti Antonio S.p.a. fino all'integrale pagamento del prezzo; l'Acquirente assume quindi l'obbligo di mantenere il Macchinario in perfetto stato di conservazione. L'Acquirente autorizza Monti Antonio S.p.a. a compiere, a spese dell'Acquirente, ogni formalità necessaria per rendere opponibile a terzi la riserva di proprietà.

8.2 Il mancato pagamento di una sola rata eccedente i limiti legali di tolleranza dà diritto alla risoluzione del contratto da parte di Monti Antonio S.p.a., ai sensi dell'art. 1526 c.c.. In ogni caso, le Parti convengono che la/e rata/e pagata/e resti/ano acquisite a Monti Antonio S.p.a. a titolo di indennità ed equo compenso per l'uso del Macchinario. E' espressamente fatta salva la riserva di Monti Antonio S.p.a. di agire in giudizio per il risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 9 Garanzie**

9.1 Monti Antonio S.p.a. garantisce che il Macchinario è idoneo all'uso descritto nella documentazione consegnata all'Acquirente all'atto della Consegna.

9.2 Il Macchinario nuovo e le Modifiche richieste dall'Acquirente sul Macchinario già acquistato sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di Messa in Funzione risultante dal Certificato, purché siano mantenuti e conservati secondo le istruzioni fornite da Monti Antonio S.p.a..

Il Macchinario usato è garantito per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data di Messa in Funzione risultante dal Certificato, purché sia mantenuto e conservato secondo le istruzioni fornite da Monti Antonio S.p.a..

Le Modifiche richieste dall'Acquirente, ove attuate durante il periodo di garanzia del Macchinario, non comportano il prolungamento del termine di scadenza della garanzia stessa; se le Modifiche sono richieste dopo la scadenza del termine di garanzia decorrente dalla data di Messa in Funzione del Macchinario risultante dal Certificato, la garanzia si intende operante esclusivamente per dette Modifiche e per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di Messa in Funzione delle stesse risultante dal Certificato.

9.3 Con l'obbligazione di garanzia Monti Antonio S.p.a. si impegna, a propria discrezione, a riparare e/o sostituire le componenti del Macchinario viziate e/o difettose, senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento di danni diretti e/o indiretti e/o consequenziali derivanti all'Acquirente o a terzi da difetti del Macchinario (in via esemplificativa e non esaustiva, perdite di produzione, danni a cose o persone, ecc.). Resta inteso che l'obbligo di garanzia qui assunto si intende limitato ai vizi e/o difetti delle componenti del Macchinario espressamente riconosciuti ed accettati da Monti Antonio S.p.a., essendo escluso qualsiasi altro pregiudizio, danno o spesa di qualsiasi natura sostenuta dall'Acquirente.

Le parti sostituite restano di proprietà di Monti Antonio S.p.a..

9.4 La garanzia non copre le spese di reso delle componenti difettose da parte dell'Acquirente, né le spese di spedizione delle componenti riparate/sostituite da parte di Monti Antonio S.p.a., secondo i termini di resa concordati con l'Acquirente. Monti Antonio S.p.a. accetterà la restituzione di componenti viziate e/o difettose, solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla stessa; diversamente le componenti verranno respinte.

9.5 Soltanto in casi urgenti di messa a rischio della sicurezza di esercizio e/o a tutela contro danni di entità sproporzionata, dei quali va data immediata comunicazione scritta a Monti Antonio S.p.a., l'Acquirente previa autorizzazione di Monti Antonio S.p.a. ha la facoltà di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere da Monti Antonio S.p.a. il rimborso delle ragionevoli, giustificate e documentate spese sostenute a questo scopo, e comunque in osservanza del punto 9.8.

9.6 La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio comunicata in forma scritta dall'Acquirente a Monti Antonio S.p.a. entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla data di scoperta. L'onere della prova della data di scoperta graverà sull'Acquirente.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutte le altre spese accessorie agli interventi di sostituzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di viaggio, vitto, alloggio di personale tecnico autorizzato da Monti Antonio S.p.a.) saranno a carico e a rischio dell'Acquirente. La riparazione del Macchinario e/o la sostituzione di sue componenti durante il periodo di garanzia non comporta il prolungamento del termine di scadenza della garanzia stessa, né è riconosciuto alcun risarcimento per il periodo di inattività del Macchinario.

9.7 La garanzia è esclusa qualora i vizi e/o i difetti denunciati dall'Acquirente siano stati determinati dalle seguenti cause:

- (i) Macchinario non installato secondo il manuale di istruzioni fornito da Monti Antonio S.p.a.; in particolare, senza limitazione di quanto precede, Monti Antonio S.p.a. non assume alcuna responsabilità in caso di mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico ovvero di normative elettriche o altre norme specifiche vigenti al momento dell'Installazione, nonché qualora accessori e componenti meccanici di Monti Antonio S.p.a. siano stati installati, utilizzati o collegati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali sono stati concepiti;
- (ii) mancato rispetto delle condizioni di utilizzo del Macchinario indicate da Monti Antonio S.p.a.;
- (iii) utilizzo del Macchinario non conforme alla sua destinazione di utilizzo o ai suoi limiti di impiego, come indicati da Monti Antonio S.p.a. nella documentazione tecnica del Macchinario stesso;



(iv)

manomissioni o riparazioni improprie effettuate da personale non autorizzato e/o riparazioni sul Macchinario senza il preventivo consenso di Monti Antonio S.p.a. eseguite dall'Acquirente o da un soggetto terzo;

(v) da un uso improprio o dall'incuria nell'uso o da componenti soggette a normale usura o dall'utilizzo di materie prime non adeguate;

(vi) mancata, errata o carente manutenzione ordinaria, come indicato da Monti Antonio S.p.a. nella documentazione tecnica del Macchinario stesso;

(vii) mancata interruzione dell'uso del Macchinario in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione o da eccessiva umidità dell'aria di alimentazione ;

(viii) agenti esterni quali: scariche elettriche, manomissioni anche accidentali, urti e cadute anche accidentali, esposizione all'umidità o al vapore, utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o inadatte, inondazioni o altre calamità naturali;

(ix) rimozione o cancellazione volontaria del numero di serie o matricola;

(x) deposito e/o custodia del Macchinario in luogo e/o con modalità inadatti alla sua perfetta conservazione e/o errata movimentazione e/o errato posizionamento del Macchinario;

(xi) se il Macchinario è inserito in linea produttiva, malfunzionamento causato da altri dispositivi;

(xii) qualsiasi altra causa non imputabile direttamente a Monti Antonio S.p.a..

9.8 La Garanzia non si applica (i) quando sul Macchinario vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da Monti Antonio S.p.a., (ii) quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto di Monti Antonio S.p.a. e/o (iii) quando la Messa in Funzione sia effettuata in assenza di un tecnico appositamente indicato da Monti Antonio S.p.a..

9.9 La presenza nel Macchinario di elementi deteriorabili rendono necessario procedere alla Messa in Funzione entro e non oltre un anno dalla Consegna, come da art. 7.3. Pertanto, la garanzia è esclusa qualora non si provveda, per colpa dell'Acquirente, alla Messa in Funzione del Macchinario nei termini qui indicati.

## 10. Limitazione di responsabilità

10.1 Monti Antonio S.p.a. non risponde nei confronti dell'Acquirente o di terzi per eventuali danni, diretti o indiretti, a persone o cose o animali causati dall'utilizzo del Macchinario per finalità non appropriate alla sua natura e/o alla sua capacità, e/o impiegato oltre il suo grado di portata, o in caso di forzata interruzione del suo utilizzo, nonché in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di uso e manutenzione, con particolare riguardo alle avvertenze in tema di installazione, uso e sicurezza.

10.2 Si richiama l'attenzione dell'Acquirente su tutti gli altri obblighi previsti a suo carico dalla legge applicabile, specialmente per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro.

10.3 La responsabilità di Monti Antonio S.p.a. è in ogni caso limitata al valore del Contratto determinato in base al prezzo di vendita.

## Art. 11 Recesso

11.1 Fatto salvo quanto stabilito agli artt. 4.2, 4.4 e 6.4, Monti Antonio S.p.a. si riserva la facoltà di recedere per iscritto dal Contratto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- assoggettamento dell'Acquirente a messa in liquidazione, fallimento o ad altra procedura concorsuale;

- condanna penale e/o amministrativa dell'Acquirente (in particolare, ma non limitatamente a, fattispecie previste e punite dal d.lgs. 231/2001);

11.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, le somme già versate dall'Acquirente saranno trattenute da Monti Antonio S.p.a., con riserva di agire per il risarcimento danni.

## Art.12 Diritti di proprietà industriale e know how – Riservatezza

12.1 Il Macchinario oggetto del Contratto è contrassegnato dal marchio registrato Monti Antonio ®. Quest'ultima fa espresso divieto all'Acquirente di utilizzare, sfruttare, pubblicizzare il marchio apposto nel Macchinario per scopi estranei al presente Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta della stessa. Per tale motivo, Monti Antonio S.p.a. si riserva il diritto di inibire l'utilizzo del proprio marchio in caso di violazione del presente divieto e/o in caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente, ed in ogni caso in cui ne ritenga illegittimo l'utilizzo da parte dell'Acquirente, sia in modalità off-line, sia in modalità on line.

12.2 Tutte le informazioni tecniche ed operative, notizie, materiali, segreti industriali e/o commerciali, nonché ogni altra informazione di natura riservata o confidenziale ed ogni altra relativa al Macchinario, sono di proprietà di Monti Antonio S.p.a. e dovranno essere utilizzate al solo scopo di dare esecuzione al presente Contratto, intendendosi per tali, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni di progetto, lay-out, manuali d'uso, specifiche tecniche, calcoli, listino prezzi, documentazione in genere ed altri dati relativi al Macchinario, che siano comunicate per iscritto o verbalmente da una Parte all'altra in relazione alle presenti CGV e ai contratti connessi e che siano qualificate come confidenziali. Dette informazioni dovranno restare riservate e, per tale motivo, Monti Antonio S.p.a. ne vieta la divulgazione a terzi estranei al Contratto o lo sfruttamento a vantaggio proprio o altrui per scopi estranei al Contratto.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche ai dipendenti, collaboratori e/o partner dell'Acquirente, di cui quest'ultimo si assume ogni responsabilità.

12.3 L'Acquirente dovrà comunicare immediatamente a Monti Antonio S.p.a. ogni contraffazione, imitazione, uso illegale o errato del marchio e dei nomi commerciali di cui sia venuto a conoscenza. Parimenti, ciascuna delle Parti si impegna a comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate. È comunque inteso che le Parti, anche in caso di divulgazione, adotteranno tutte le precauzioni atte a minimizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

12.4 Le Parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi o brevetti dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni di uso o sfruttamento preventivamente concordate per iscritto tra le Parti in esecuzione del Contratto.

## Art. 13 Trattamento dati personali

I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge Italiana in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Monti Antonio S.p.a. informa l'Acquirente di essere il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003, l'Acquirente ha il diritto di richiedere a Monti Antonio S.p.a. l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.

## Art. 14 Imposte e dazi



Eventuali tasse, imposte, dazi, tributi, licenze, autorizzazioni, permessi e/o altri oneri di natura fiscale e/o doganale e/o amministrativa comunque denominati, previsti dalla normativa dello Stato di importazione del Macchinario e/o dalla normativa dello Stato in cui il Macchinario sarà rivenduto, sono interamente ed esclusivamente a carico dell'Acquirente, fatto salvo quanto previsto dal termine di resa concordato.

#### **Art. 15 Foro competente e legge applicabile**

15.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Vicenza (Italia).

E' comunque fatta salva la facoltà di Monti Antonio S.p.a. di agire in giudizio, anche in via cautelare o provvisoria, avanti il foro ove si trova il domicilio dell'Acquirente secondo l'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche.

15.2 La legge applicabile al Contratto è quella italiana, intendendosi in ogni caso esclusa l'applicazione al Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna 11 aprile 1980).

#### **Art. 16 Divieto di atti di disposizione**

16.1 L'Acquirente si impegna a non rivendere, cedere a terzi o a costituire in garanzia il Macchinario senza averne prima pagato integralmente il prezzo a Monti Antonio S.p.a..

16.2 Qualora eventuali procedure esecutive o cautelari, comunque denominate, su istanza di terzi colpissero il Macchinario consegnato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata a Monti Antonio S.p.a.. In difetto, Monti Antonio S.p.a. avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, trattenendo gli importi già pagati e salvi gli ulteriori danni.

#### **Art. 17 Normativa tecnica**

L'Acquirente è a conoscenza che il Macchinario fornito da Monti Antonio S.p.a. è costituito da componenti meccaniche, elettroniche e dai loro accessori, la cui fabbricazione, commercializzazione, Installazione, Messa in Funzione, utilizzo e manutenzione sono sottoposte a specifica normativa (es. Direttiva Macchine); pertanto, la sua Installazione, Messa in Funzione, utilizzo e manutenzione richiede l'intervento di tecnici qualificati e formati come da manuale di istruzioni fornito da Monti Antonio S.p.a., che garantiscano all'Acquirente la completa informazione sulle caratteristiche tecniche ed operative del Macchinario, la sua corretta Installazione, la sua corretta Messa in Funzione e la sicurezza nell'utilizzo, con ogni conseguenza di legge a carico di installatori ed utilizzatori. L'Acquirente ha l'obbligo di conservare il manuale di istruzioni e la documentazione acclusa.

#### **Art. 18 Disposizioni finali**

18.1 Divieto di cessione - L'Acquirente non è autorizzato a cedere il Contratto né parzialmente né in toto senza previa autorizzazione scritta di Monti Antonio S.p.a.. Resta inteso che in caso di cessione l'Acquirente / cedente non sarà sollevato dai propri obblighi nei confronti di Monti Antonio S.p.a..

18.2 Forza maggiore - Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni stabilite a suo carico dal Contratto, quando tale mancato o ritardato adempimento sia stato causato da un evento di forza maggiore; restando, tuttavia, inteso che la parte il cui adempimento sia impedito o ritardato da tale evento di forza maggiore, ne dovrà dare pronta comunicazione all'altra. Con il termine "forza maggiore" si devono intendere eventi come scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendio, sospensione dell'energia elettrica, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori, atti governativi o di altri enti o autorità pubbliche, terremoti, alluvioni od altri eventi naturali, embargo, guerra o rivoluzione, eventi eccezionali o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo delle Parti. Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per oltre 90 (novanta) giorni di calendario, ciascuna parte potrà risolvere il presente Contratto dandone comunicazione scritta all'altra.

18.3 Rinunce - La circostanza che Monti Antonio S.p.a. non faccia valere, in un qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come rinuncia generale a tali diritti, né impedirà a Monti Antonio S.p.a. di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.

18.4 Scindibilità - L'eventuale nullità o inefficacia di una delle clausole delle presenti CGV, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l'invalidità del Contratto nella sua interezza né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.

18.5 Testo facente fede - Il presente Contratto è redatto in lingua italiana, da intendersi come unico testo facente fede. In caso di traduzione in altre lingue, i testi relativi dovranno ritenersi come meri documenti di lavoro.

**Accettazione.** L'Acquirente dichiara di aver letto attentamente le Condizioni Generali di Vendita su esposte e di approvarle espressamente nella loro totalità, senza eccezione alcuna.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
L'Acquirente  
(timbro e firma)

**Clausole vessatorie.** Le Parti dichiarano di avere negoziato e attentamente letto e, quindi, di approvare senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole vessatorie delle presenti CGV:

art. 3.4 (onere Acquirente su informazioni ingombro manutenzione); art. 3.6 (recesso Acquirente – caparra penitenziale); art. 3.7 (recesso Monti Antonio S.p.a.); art. 4.2 (facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolverlo – costi magazzino); art. 4.3 (clausola penale per



ritardato pagamento); art. 4.4 (facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolverlo - diritto di modifica delle modalità e dei termini di pagamento indicati nella Proposta di Vendita); art. 4.5 (clausola "solve et repete"); art. 5.3 (costi trasferta, vitto, alloggio per rappresentanti dell'Acquirente); art. 6.1 (limitazione della responsabilità di Monti Antonio S.p.a. in caso di ritardo nella consegna del Macchinario dovuto al vettore); art. 6.2 (limitazione alla facoltà dell'Acquirente di opporre eccezioni); art. 6.3 (limitazione della responsabilità di Monti Antonio S.p.a. in caso di ritardo nella consegna del Macchinario dovuto a caso fortuito o forza maggiore); art. 6.4 (custodia Macchinario in caso di ritardo nel ritiro da parte dell'Acquirente e assunzione dei rischi relativi - limitazione alla facoltà di opporre eccezioni in capo all'Acquirente - clausola penale); art. 6.5 (mancato ritiro del Macchinario da parte dell'Acquirente); art. 8.1 (riserva di proprietà); art. 8.2 (risoluzione del Contratto - ritenzione degli importi percepiti); art. 9.2 (limitazione durata garanzia per Modifiche e Macchinario usato); art. 9.3 (limitazione di garanzia); art. 9.4 (esclusione garanzia spese di reso - resi); art. 9.6 (decadenza a carico dell'Acquirente - limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); art. 9.7 (esclusione garanzia - limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); art. 9.8 (limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); art. 9.9. (termine Messa in Funzione - limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); art. 10.1 (limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); 10.3 (limitazione di responsabilità di Monti Antonio S.p.a.); art. 11.1 (facoltà di recesso); art. 11.2 (clausola penale); art. 12.1 (divieto di utilizzo del marchio); art. 12.2 (divieto divulgazione informazioni confidenziali); art. 14 (imposte e dazi); art. 15.1 (foro esclusivamente competente e diritto di Monti Antonio S.p.a. di agire in giudizio innanzi al foro del domicilio dell'Acquirente); art. 16.1 (limitazione dell'Acquirente nel rapporto con i terzi); 16.2 (clausola risolutiva espressa e diritto di ritenzione); art. 18.1 (divieto di cessione del Contratto a carico dell'Acquirente); art. 18.2 (forza maggiore).

Luogo e data

---

Firma per accettazione

---

L'Acquirente (timbro e firma)